



COMUNE DI SCARMAGNO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

Del 16/04/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Nell'anno **duemilaquindici** il giorno **sedici** del mese di **Aprile** alle ore **venti** e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI	SI
BESOLO VENERIA ELIO	SI
FRANCESCONI SANDRO	SI
BORTOLON SILVIA	SI
ZACCHIA GIUSEPPE	SI
PUPPATO PAOLO	SI
GRASSINO ADRIANO	SI
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DI MONTE DR. PIETRANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BOT SARTOR PIER LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che per l'anno 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 31/03/2015 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: *“Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”*;

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: *“Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”*;

VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale testualmente recita:

“677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 13 del 22/07/2014 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014", con la quale si deliberava:

- di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:

CATEGORIE CATASTALI	Aliquote %
TERRENI AGRICOLI	0,5
AREE FABBRICABILI	0,7
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,3
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. A / Cat. B / Cat. C	0,5
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. D	0,76

- di stabilire in **€. 200,00** la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, si ritiene di confermare anche per l'anno 2015 le stesse aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvate per l'anno 2014;

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione mantenere l'assimilazione alla abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di*

euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.";

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti n. 7
- Votanti n. 5
- Astenuti n. 2 (Puppato, Grassino)
- Voti favorevoli n. 5

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per l'anno d'imposta 2015 nelle seguenti misure:

<i>CATEGORIE CATASTALI</i>	Aliquote %
TERRENI AGRICOLI	0,5
AREE FABBRICABILI	0,7
ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,3
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. A / Cat. B / Cat. C	0,5
ALTRI FABBRICATI: fabbricati classificati nelle seguenti categorie: Cat. D	0,76

2) DI STABILIRE in €. **200,00** la detrazione per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) DI ASSIMILARE alla abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta o applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in uso gratuito ai familiari, parenti in linea retta entro il *primo grado*, a condizione che il familiare vi abbia stabilito la propria residenza e vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto *non eccedente il valore di euro 500*. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad *una sola* unità immobiliare;
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

4) DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

5) DI DARE inoltre atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti n. 7
- Votanti n. 5
- Astenuti n. 2 (Puppato, Grassino)
- Voti favorevoli n. 5

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

* * *

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito trascritti i pareri riportati sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
f.to FOGHINO Giovanni

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to BESSOLO Ivana

Approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
BOT SARTOR PIER LUIGI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DI MONTE DR. PIETRANTONIO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 22/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foghino Giovanni

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

<X> perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

<X> dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Monte Dr. Pietrantonio